

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE**

di cui all'art 3, comma 57, della legge 662/96 e dell'art.59, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 446/97 e di cui agli art. 15 – comma 1 – lettera k) e 17 – comma 2
– lettera g) C.C.N.L. 98/01.

Approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 25.03.2008
Modificato con deliberazione di G.C. n. 26/2012

Art. 1. – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato in attuazione:
dell'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dell'art.59, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 446/97;
dell'art. 15 – comma 1 – lettera k) – e art. 17 – comma 2 – lettera g) del CCNL 98/01
dell'art.8 comma 3 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 07.03.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante spettante all'ufficio tributi.
Il fine del presente regolamento è quello di incentivare il potenziamento organizzativo in generale dell'ufficio tributi.

Art. 2 –Fondo incentivante.

- 1) Viene istituito un fondo interno per il potenziamento dell'ufficio tributi e da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi, in proporzione al recupero effettuato ed alle somme effettivamente incassate.
- 2) Una quota di detto fondo viene devoluta a qualsiasi forma di potenziamento dell'ufficio ivi comprese collaborazioni esterne, informatizzazione, rilevazioni strumentali, partecipazione a corsi di formazione in materia tributaria, ecc. La restante quota viene destinata a compenso incentivante di tutto il personale addetto, di ruolo o a tempo determinato, che presta servizio, in via permanente o temporanea, anche a seguito di aggregazione da altri uffici o servizi, presso il servizio tributi, nel corso dell'anno preso a riferimento per l'erogazione del compenso.
L'aggregazione al servizio tributi di altri dipendenti, ivi compreso anche quelli appartenenti al Settore Finanziario, è decisa dal Responsabile del Settore Finanziario acquisito, ove necessario, l'eventuale parere favorevole dei Responsabili degli altri Settori interessati. All'inizio di ciascun esercizio il Responsabile del Settore Finanziario provvederà ad individuare con apposito atto determinativo i dipendenti partecipanti al progetto di recupero dell'evasione tributaria.
- 3) La misura del compenso spettante al personale del servizio tributi viene determinata in via provvisoria, ed inserita nel bilancio annuale e pluriennale di previsione, tenendo presente l'ammontare del gettito ICI accertato negli anni precedenti.

Art 3 Costituzione e ripartizione del fondo

- 1) Il fondo è costituito annualmente da una quota percentuale stabilita dalla Giunta Comunale nella misura non superiore al 18% delle maggiori entrate che si prevede vengano riscosse, comprese di sanzioni, a seguito delle azioni di accertamento dei tributi comunali (ICI, TARSU/TIA), previa informazione preventiva alle OO.SS. e alla R.S.U.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti secondo le seguenti percentuali:

a) al personale del settore finanziario	80%
b) al personale altri settori	10%
c) al potenziamento ufficio tributi	10%
TOTALE	100%

- 2) I criteri per la ripartizione delle somme al personale del settore finanziario sono i seguenti:
- a) capacità propositiva nella risoluzione delle problematiche inerenti la gestione del servizio;
 - b) impegno e tempestività nello svolgimento delle attività programmate;
 - c) disponibilità alla formazione con conseguente divulgazione all'interno del servizio;
 - d) flessibilità del lavoro anche con rientri pomeridiani oltre il lunedì e mercoledì;
 - e) complessità e carico delle attività espletate e presenza effettiva sul lavoro.

Ciascuno di tali parametri sarà oggetto di valutazione da parte del Funzionario Responsabile, che attribuirà un punteggio da un minimo di 1 punto ad un massimo di 6 punti. Dal rapporto tra il punteggio totale ottenuto e il punteggio totale di tutti i partecipanti al gruppo di lavoro, verrà determinata la percentuale dell'incentivo spettante a ciascun dipendente del gruppo di lavoro.

3) I collaboratori amministrativi appartenenti ad altri settori svolgeranno attività e mansioni di natura esclusivamente amministrativa o tecnica (ad es. la notifica degli atti propedeutici e finali, indagini tecniche collaterali e connesse al recupero dell'evasione). La percentuale massima attribuibile a tali unità lavorative non potrà superare il 10% e sarà corrisposta previa valutazione quali-quantitativa della prestazione, da parte del Responsabile del settore finanziario. Solo in casi eccezionali, qualora non potessero essere impiegate nel progetto unità del settore finanziario oltre quelle assegnate all'ufficio tributi, i dipendenti appartenenti ad altri settori potranno svolgere anche ulteriori attività. In tal caso, con determinazione del responsabile del settore finanziario, verranno definiti i compiti assegnati a tali unità e stabilita la quota a favore degli stessi, anche oltre il 10%.

4) Nella eventualità che in un determinato progetto non venga richiesto il supporto di unità lavorative appartenenti ad altri settori, la quota riservata a tale personale non impiegato, sarà destinata al personale del settore finanziario, secondo i criteri di cui al precedente comma 2)

5) La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo è di competenza del Responsabile del Settore Finanziario e deve essere definitivamente adottata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla scorta delle somme effettivamente incassate e registrate a mastro contabile al 31/12.

6) L'ammontare del premio determinato per ciascun dipendente è da intendersi al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale. Sul fondo gravano anche le ritenute previdenziali a carico dell'Ente, in analogia a quanto previsto per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 11.02.1994 n. 109.

Art. 4 – Relazione periodica

1) Con cadenza annuale, entro il 31 maggio di ogni anno, il Responsabile del Settore Finanziario redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- indicazione delle prestazioni effettuate nell'anno precedente;
- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali problematiche riscontrate.

2) La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.

Art 5 – Entrata in vigore del regolamento

Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi contestualmente alla deliberazione di approvazione.

Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.